Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 11 luglio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e' tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Piemonte

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 290ª seduta pubblica per giovedì 13 luglio 1978, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica - *Relatore* ANDREATTA. (1239).

(5744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **1211**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto n. 2229 del 13 ottobre 1927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in chirurgia generale, è così modificato:

« La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque ».

L'art. 135, relativo alla scuola di specializzazione in clinica oculistica, che muta la denominazione in oftalmologia, è così modificato:

« Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in oftalmologia è di quattro anni. Il numero totale degli iscritti per i quattro anni calcolato sui letti della clinica è di venti o al massimo trentacinque specializzandi ».

Il primo comma dell'art. 149 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è così modificato:

« La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha la durata di tre anni ».

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la propria denominazione in odontostomatologia.

Il primo comma dell'art. 246 relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la propria denominazione in ematologia generale è modificato nel modo seguente:

« La sede della scuola di specializzazione in ematologia generale sarà un istituto universitario di medicina generale (cioè di clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica) od anche un eventuale istituto universitario di ematologia ».

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano e della scuola di specializzazione in chirurgia sperimentale e microchirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

Art. 271. — La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.

Art. 272. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica e traumautologica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 273. — Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 274. — Il numero dei posti disponibili è di quattro per ogni anno.

Art. 275. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.

Art. 276. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 1° anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale; 1° anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 1° anno);
anatomia funzionale della mano;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia e istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

2° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale; 2° anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale; 2° anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale; 2° anno);
tecniche di chirurgia tendinea;
tecniche di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° *Anno*:

semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
fisiochinesiterapia;
microchirurgia dei nervi periferici;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia;
protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore.

Art. 277. — L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.

Art. 278. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con fondi rappresentati da introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, oltre la tassa di diploma:

tassa annuale di immatricolazione (da versare una sola volta)	L.	5.000
tassa annuale di profitto (da versare in due rate)	»	186.000
contributi di laboratorio	»	50.000
libretto e tessera	»	2.000

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche di cui gli iscritti usufruiscono e per le altre prestazioni da effettuare durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di medicina e chirurgia (articolo 122, sez. 2ª, titolo XI dello statuto dell'Università degli studi di Pavia).

Scuola di specializzazione in chirurgia sperimentale e microchirurgia

Art. 279. — La scuola di specializzazione in chirurgia e microchirurgia ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specialista in tale materia.

Essa ha per scopo di impartire un insegnamento specialistico sulle tecniche della chirugia sperimentale e della microchirurgia applicata alla chirurgia generale, di curare l'approfondimento dottrinario sugli argomenti della chirurgia clinica che non sono completamente risolti nell'applicazione pratica e di fornire una preparazione scientifico e tecnico-pratica su metodiche terapeutiche d'avanguardia non ancora di comune impiego nel trattamento delle malattie chirurgiche. La scuola dispone delle attrezzature cliniche, scientifiche e didattiche dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e del laboratorio di chirurgia sperimentale ad esso annesso.

Art. 280. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di trenta iscritti. La selezione dei candidati avviene per mezzo di un concorso per titoli ed esami, da espletarsi entro il mese di dicembre. In nessun caso è consentita l'abbreviazione di durata del corso. E'

obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni e ad ogni altra attività pratica o didattica realizzata nell'ambito della scuola di specializzazione. Gli iscritti devono inoltre presentare un internato sotto forma di servizio continuativo per non meno di nove mesi all'anno negli ambienti di diagnosi e cura e nel laboratorio, con lo orario stabilito per gli assistenti.

Art. 281. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia comparata e fisiologia applicata dei mammiferi superiori, con particolare riferimento agli animali di esperimento;

l'anestesia e la rianimazione nell'animale da esperimento;

gli organi interni artificiali: il rene;

problemi ancora insoluti nella chirurgia del tubo digerente;

problemi ancora insoluti nella chirurgia delle ghiandole endocrine;

fondamenti di immunologia chirurgica;

problematica generale dei trapianti d'organo;

attrezzatura, strumenti e tecniche generali in microchirurgia.

2° *Anno*:

stabulazione, alimentazione, tecniche di prelievo di campioni dell'animale da esperimento;

fisiopatologia dello shock traumatico, settico, ipovolemico;

gli organi interni artificiali: il polmone;

problemi ancora insoluti nella chirurgia del pancreas;

chirurgia sperimentale del fegato e del circolo portale;

tecniche di laboratorio in uso nella immunologia chirurgica;

l'omotrapianto di rene nella clinica e nella sperimentazione;

microangiochirurgia.

3° *Anno*:

fisiopatologia del digiuno; il trattamento di nutrizione parenterale controllata;

gli organi interni artificiali: il cuore ed il fegato;

tecniche di conservazione di organi isolati a scopo di trapianto;

problemi ancora insoluti nella chirurgia delle vie biliari;

l'omotrapianto di fegato nella clinica e nella sperimentazione;

il trattamento post-operatorio del paziente portatore di trapianto;

aspetti medico-legali del prelievo di organi e da cadavere;

microneurochirurgia.

I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche obbligatorie ed integrati da seminari su argomenti specifici tenuti da esperti italiani e stranieri.

Art. 282. — Al termine di ogni anno del corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti previsti dai piani di studio; il superamento di tali esami consente l'ammissione all'anno successivo.

L'esame finale di diploma consiste nella stesura e discussione di una tesi scritta in cui sono esposti i risultati personali ottenuti nell'attività sia d'indole clinica che sperimentale.

Art. 283. — La direzione della scuola è conferita dalla facoltà secondo le norme generali che regolano la direzione della scuola di perfezionamento.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: dal direttore della scuola, da un professore ufficiale di materia affine o da un professore incaricato stabilizzato della materia e da un libero docente cultore di chirurgia sperimentale e microchirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. La commissione per l'esame di diploma è composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 284. — Alle spese occorrenti per il funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici o privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una sola volta)	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	5.000
soprattassa annuale di esame	»	3.000
contributi di laboratorio	»	65.000
libretto e tessera	»	3.000
tassa erariale di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1212**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia della filosofia antica;
linguistica generale.

Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto l'insegnamento di linguistica generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1213.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia;

la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale;

la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia;

la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;

la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specilizzazione in psichiatria.

L'art. 209 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

L'art. 211, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 215, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomalogia.

Gli articoli 227, 228 e 230, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia generale

Art. 227. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia generale.

Art. 228. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia generale ha la durata di tre anni.

Art. 230. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

L'art. 232, primo comma, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

L'art. 254, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 254. — Ammissione per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

L'art. 261, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 261. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 265. — La durata del corso di studi per la scuola di specializzazione in psichiatria è di quattro anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 266. — Il programma di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) genetica (elementi);
5) psicologia generale;
6) psicopatologia (I);
7) semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
2) patologia speciale e diagnostica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) neuro radiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) patologia speciale psichiatrica;
2) psicopatologia (II);
3) clinica psichiatrica (I);
4) psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) psicofarmacologia;
6) psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) clinica psichiatrica (II);
2) terapia psichiatrica generale;
3) psicoterapia;
4) neuropsichiatria infantile;
5) psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 267. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il primo, terzo e quarto anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica di un ospedale civile.

L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica di ospedale civile per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Art. 260. — Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami di ciascun corso.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 347

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1978, n. **349**.

Concessione di contributi straordinari per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispone il mantenimento dell'attuale disciplina per i parchi e le riserve naturali dello Stato esistenti fino all'entrata in vigore della legge nazionale prevista dallo stesso articolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di porre norme intese ad assicurare i necessari mezzi finanziari per la gestione dei suddetti parchi e riserve, la cui conservazione e tutela appare seriamente compromessa dall'assoluta insufficienza delle somme messe a disposizione degli enti gestori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo è concesso un contributo straordinario, per l'anno finanziario 1978, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di L. 650.000.000 così suddivise:

all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso lire 400 milioni;

all'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo lire 250 milioni.

Art. 2.

I contributi a carico della gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei Parchi nazionali del Circeo, dello Stelvio e della Calabria di cui alle leggi 28 febbraio 1961, n. 199, 6 dicembre 1972, n. 814 e 2 aprile 1968, n. 503, sono aumentati per l'anno finanziario 1978 rispettivamente di L. 100.000.000 per il Parco nazionale del Circeo, di L. 400.000.000 per il Parco nazionale dello Stelvio e di L. 80.000.000 per il Parco nazionale della Calabria.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 650 milioni per l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto si farà fronte con la somma di pari importo che la gestione della

ex Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato prelevandola dallo stanziamento del cap. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

All'onere complessivo di lire 580 milioni, di cui all'art. 2 del presente decreto si farà fronte mediante riduzione di uguale importo degli stanziamenti di cui al cap. 530 dello stato di previsione della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1978.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 30

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1978, n. **350**.

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 33, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato fino al 30 ottobre 1977;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, con il quale la durata in carica delle suddette commissioni è stata ulteriormente prorogata di un anno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la procedura elettorale per il rinnovo di detti organi dovrà avere inizio il 3 luglio 1978;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle commissioni, in attesa delle leggi regionali in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato fino a quando le singole regioni non avranno disciplinato la materia con proprie leggi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 29

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. **351**.

Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme in materia di occupazione giovanile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il punto 4) assume la numerazione di punto 5).

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.

Art. 3.

Dopo l'art. 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo:

Art. 3-*bis*. — La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera *b*) è composta:

a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani e da uno dei commercianti, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale;

c) da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Per la realizzazione dei loro compiti la commissione centrale e le commissioni regionali per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 13 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai due comma seguenti:

Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di propozionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

All'ultimo comma dell'art. 4 le parole: « i 12 mesi » sono sostituite con le parole: « i termini massimi indicati agli articoli 7, 26 ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. Nella formazione della graduatoria si terrà conto altresì della condizione economica, personale e familiare degli interessati.

Ai fini dell'avviamento con contratto di formazione i giovani possono indicare la loro propensione ad essere inseriti in altra fascia o categoria professionale diversa.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.

Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.

Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.

Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il termine suddetto ha il valore di reiezione del ricorso.

Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Il datore di lavoro ha altresì la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.

I datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7 mediante richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 6.

L'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è soppresso.

Dopo l'art. 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 6. — I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-*bis*, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

Art. 7.

L'art. 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successiva modificazione ed integrazione, nonché da enti pubblici economici.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e non è rinnovabile.

I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.

Art. 8.

L'art. 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Art. 9.

L'art. 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

I giovani assunti a norma dell'articolo 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Ai datori di lavoro sono corrisposti, per la durata del periodo di formazione L. 200 orarie elevate a L. 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 1523, per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono

corrisposte L. 32.000 elevate a L. 64.000 mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 1523, per la durata di mesi sei, elevati a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al comma precedente sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico.

Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 2, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.

Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-*bis* della presente legge.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese ».

Art. 11.

Dopo l'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 13-*bis*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge.

Art. 12.

Dopo l'art. 16 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 16-*bis*. — Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi.

I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.

L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.

Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.

Al termine dell'attività di formazione professionale i giovani possono essere assunti dall'azienda.

Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.

Art. 13.

Dopo l'art. 16-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 16-*ter*. — L'accertamento finale del livello di professionalità conseguito dai giovani che hanno effettuato il contratto di formazione di cui all'articolo 7 o abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis*, ovvero abbiano frequentato i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis*, è effettuato da una commissione nominata dalla regione della quale fa parte un funzionario dell'ispettorato del lavoro in qualità di esperto.

Art. 14.

Dopo l'art. 16-*ter* della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 16-*quater*. — I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis* o i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis* della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, che la presiede, e da due esperti, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare ed i membri esperti sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro. L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale.

La commissione ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la specifica professionalità del lavoratore, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione da aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento delle commissioni fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commisisone ha, altresì, il compito:

di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui il lavoratore stesso non sia in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Art. 15.

All'art. 18, primo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285:

sostituire la lettera *c*) con la seguente:

« *c*) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca »;

aggiungere la seguente lettera:

« *e*) per l'allevamento del bestiame e per la piscicultura ».

Art. 16.

All'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative ».

Art. 17.

L'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che realizzano piani di trasformazione di terreni o che eseguono proggetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste sociali ad un contributo pari a L. 100.000 mensili per la durata di mesi ventiquattro.

Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-*bis*, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.

Art. 19.

Dopo l'art. 24 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente:

Art. 24-*bis*. — Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-*bis*.

Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-*bis*.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

attività e servizi di interesse generale.

Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente ultimo comma:

I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo ed hanno ottenuto l'accertamento finale del livello di professionalità ai sensi dell'articolo 16-*ter*, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

Art. 21.

Dopo l'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 26-*bis*. — I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.

I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro anche indipendentemente dalle connessioni formative proprie del progetto.

Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al trenta per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-*bis* della presente legge.

Art. 22.

Dopo il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

Art. 23.

Dopo l'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 29-*bis*. — Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-*bis* della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-*bis* e 26-*bis* gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.

E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali.

Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere autorizzata l'assunzione con contratto a tempo parziale.

Ai giovani è corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'art. 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 25.

Per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto, delle norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali

enti, corsi allievi operai, di durata annuale o semestrale, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore a 29 anni, iscritti nella lista speciale.

Gli allievi operai di cui al precedente comma che conseguano, al termine del corso, l'attestato di idoneità e sempreché risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservati ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e ai sensi dell'art. 28, n. 2, lettera *a*), e n. 3, lettera *a*), della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modifiche e integrazioni.

L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato ed a operaio comune.

I posti già destinati agli allievi operai che abbiano frequentato o frequentino i corsi allievi operai di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, restano riservati agli allievi operai medesimi.

Agli allievi operai, durante il periodo di frequenza dei corsi, oltre al contributo di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete un'indennità mensile pari all'importo di cui all'art. 9, secondo comma, del presente decreto con conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 26.

Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

Per l'attuazione di detto programma il Ministero delle finanze provvede all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge predetta.

Art. 27.

Le disposizioni di cui all'art. 21 del presente decreto si applicano anche ai progetti speciali in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Per il periodo indicato dall'art. 9, secondo comma, lettera *a*), della legge 1° giugno 1977, n. 285, rimane ferma la corresponsione delle agevolazioni nello stesso articolo previste a favore dei datori di lavoro per i giovani assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 33

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 352.

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario dei pensionati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Matricola di iscrizione

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione.

Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresì, indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, è effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978.

In caso di mancata o inesatta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attività delle imprese.

Art. 2.

Cessazione, variazione o sospensione di attività

In caso di sospensione, variazione o cessazione della attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.

In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L. 100.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 3.

Casellario centrale dei pensionati

Il casellario centrale dei pensionati istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, dovrà anche provvedere alla raccolta ed alla conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari:

a) di trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;

b) di trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni;

c) di rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.

Le amministrazioni e gli enti gestori dei predetti trattamenti sono tenuti a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale, nonché, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.

Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e nel presente articolo debbono trasmettere all'istituto medesimo, entro sessanta giorni, i dati relativi ad ogni variazione o cessazione dei trattamenti erogati.

Art. 4.

Denunce periodiche

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Il datore di lavoro che dispone o si serve di centri per l'elaborazione automatica dei dati deve fornire entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia, direttamente sul supporto magnetico o meccanografico con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a quanto previsto nei precedenti commi, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 20.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce o un estratto dei supporti magnetici o meccanografici contenenti i dati dei quali è prevista la denuncia. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce o dei supporti magnetici o meccanografici, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia o dell'estratto dei supporti riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge 20 aprile 1969, n. 153.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — ROGNONI — MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì **10** *luglio* **1978**
Atti di Governo, registro n. **18**, *foglio n.* **32**

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. **353**.

Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative al contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978, e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione contributiva commisurata al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per il personale femminile tale riduzione è elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni. In ogni caso, la riduzione contributiva non può essere inferiore a 24.500 lire mensili per ogni addetto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi nel limite delle somme dovute per contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie.

A partire dal 1° gennaio 1979, in relazione all'andamento della dinamica salariale, si provvederà con legge alla rideterminazione delle aliquote di cui al primo comma ed alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al secondo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.125 miliardi, si provvede fino al 31 dicembre 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 354.

Approvazione del nuovo statuto e mutamento della denominazione dell'Accademia olimpica di lettere ed arti, di scienza e tecnica, in Vicenza.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia olimpica di lettere ed arti, di scienza e tecnica, in Vicenza, che assume, altresì, la nuova denominazione di « Accademia olimpica ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. 355.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia fiorentina delle arti del disegno, in Firenze.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia fiorentina delle arti del disegno, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 168

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 200 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 96.500.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3505441 rilasciato dallo Istituto bancario S. Paolo di Brescia, in Milano, in data 15 luglio 1974 e per la quale è stata tentata la rivendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi che non è mai avvenuta;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione,

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 aprile 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Brescia, in Milano, nella misura del 5 % di Lit. 96.500.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5314)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 600 di olio di cocco, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 351.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4661922 del 1° agosto 1974 rilasciato dalla Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero» cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano, nella misura del 5 % di Lit. 351.000.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, in Milano, stabilimento di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1977 al 1° maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

516° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 8 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1978, registro n. 6 Industria, foglio n. 323, e accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con domicilio eletto presso la Salina di Lungro (Cosenza), alla concessione di salgemma denominata « S. Leonardo », in territorio dei comuni di Lungro, Acquaformosa e Altomonte (Cosenza), per « antieconomicità della coltivazione del giacimento residuo ».

Con decreto ministeriale 20 marzo 1978, alla S.p.a. Mineraria italiana, in Milano, è intestata la concessione di amianto denominato « Auriol », sita in territorio dei comuni di Sampeyre e Casteldelfino (Cuneo), a decorrere dal 20 gennaio 1977 fino al 22 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1978, il sig. Borgato Mario Maria, con domicilio in Milano, è dichiarato decaduto dalla concessione di marna da cemento denominata « Ratta », sita in territorio dei comuni di Rovagnate e Olgiate Molgora (Como), con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1978, la ditta Italo Bolognini, Luigi Bolognini e Mario Tettamanti, rappresentata dal primo, residente in Sondrio, è dichiarata decaduta dalla concessione di talco denominata « Pian di Preda Rossa », sita in territorio del comune di Buglio in Monte (Sondrio), con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1978, gli eredi dei signori Perotti Pietro, Perotti Ermelina in Marchetti, Perotti Giulia in Dagradi e Perotti Gasparina in Molgora, sono dichiarati decaduti dalla concessione di marna da cemento denominata « Perotti », sita in territorio del comune di Corvino S. Quirico (Pavia), con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 4 aprile 1978, al comune di Primaluna (Como), è accordata la concessione mineraria perpetua di baritina denominata « Ruola Faedo-Faidallo-Sassi Rossi » in territorio dello stesso comune, risultante dalla unificazione delle concessioni perpetue denominate « Faidallo », « Ruola Faedo », « Sassi Rossi », avente una superficie di ha 68.52.50.

(5337)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Solferino

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1978, n. 16180, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Solferino (Mantova), adottato con deliberazione consiliare 6 luglio 1976, n. 40.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 1° dicembre 1976, dal n. 77 al n. 107.

(5579)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Redavalle

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1978, n. 16177, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Redavalle (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 29 luglio 1976, n. 38.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 17 marzo 1977, n. 13.

(5580)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Muggiò

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, n. 16359, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Muggiò (Milano), adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1975, n. 111, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 28 maggio 1976, n. 127 e 4 giugno 1976, numero 128.

(5581)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Ostiglia

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 maggio 1978, n. 352/Urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Ostiglia (Mantova), adottato con delibera consiliare 29 dicembre 1976, n. 232.

Con lo stesso provvedimento è stato deciso sulle osservazioni presentate al piano per gli insediamenti produttivi e di cui alla delibera consiliare 5 marzo 1977, n. 21.

(5582)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Borgio Verezzi

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 aprile 1978, n. 521, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi richiamate, il piano regolatore generale adottato dal comune di Borgio Verezzi (Savona) con deliberazione consiliare 23 giugno 1975, n. 30.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5583)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ortonovo

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 aprile 1978, n. 523, è stato approvato con la precisazione e l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate il piano regolatore generale adottato dal comune di Ortonovo (La Spezia) con deliberazione consiliare 11 aprile 1975, n. 71, e successive modificazioni.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5584)

Rettifica al decreto di approvazione al piano regolatore generale del comune di Lavagna

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 aprile 1978, n. 522, è stato rettificato il testo delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lavagna, approvato con precedente decreto 28 aprile 1977, n. 1055.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dello art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali per l'anno accademico 1978-79

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1975 e successive modificazioni concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite cinquecentoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti nelle seguenti regioni:

Lazio	posti	80
Piemonte	»	80
Sardegna	»	40
Toscana	»	40
Marche	»	40
Lombardia	»	80
Veneto	»	40
Puglia	»	40
Sicilia	»	40
Calabria	»	40

L'amministrazione si riserva di determinare le sedi in cui si terranno i predetti corsi.

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonché in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

I corsi avranno inizio il 6 novembre 1978. Il tirocinio verrà espletato nei successivi mesi di maggio e giugno.

Gli esami finali dei corsi avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiranno entro il 31 marzo 1979;

2) alla data del presente decreto non abbiano superato il 30° anno di età;

3) non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1978-79;

4) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile o che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto, per ognuno, della votazione riportata nel diploma di laurea e negli esami sostenuti durante il corso di studi universitari, degli altri titoli eventualmente esibiti e della attitudine alla carriera di segretario comunale risultante dalla documentazione acquisita.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base alla graduatoria tenuto conto della provincia di residenza di ciascuno.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 31 agosto 1978.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio.

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

4) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

5) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente decreto;

6) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1978-79;

di non prestare comunque ed a qualsiasi titolo la propria opera, ancorché non retribuita, presso enti pubblici o privati;

di essere in possesso della cittadinanza italiana.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 240.000 (duecentoquarantamila) mensili, ridotta a L. 100.000 mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato, al termine del corso, appositi esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 8/10, riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 6 luglio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5693)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a trentadue borse di studio nel campo delle malattie sociali per laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1978 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di trentadue borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia che intendano compiere, in Italia o all'estero, studi e ricerche di ordine epidemiologico, clinico e sperimentale ed organizzativo, aventi finalità applicative nel campo della medicina preventiva e della sanità pubblica in materia di tumori, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicosi da stupefacenti, alcolismo ed epilessia.

L'importo di ciascuna borsa è fissato come segue:

a) in L. 1.500.000 e per la durata di cinque mesi da fruirsi in Italia presso istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionali o altri istituti scientifici pubblici, nonchè presso ospedali regionali, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) in L. 1.300.000 e per la durata di tre mesi, da fruirsi all'estero, in Paesi europei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici;

c) in L. 1.800.000 e per la durata di tre mesi, da fruirsi all'estero, in Paesi extraeuropei, presso istituti universitari o altri istituti scientifici.

Delle suddette borse, quattordici sono riservate a coloro che intendano svolgere le ricerche presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionali, e a personale appartenente ai predetti istituti che intenda seguire studi in Italia e all'estero.

Le quattordici borse di studio riservate, di cui al precedente comma, sono ripartite come appresso:

Per l'Italia:

tumori	3
errori congeniti del metabolismo	3
epilessia	1
Totale	7

Per l'estero, in Paesi europei:

tumori	2
Totale	2

Per l'estero, in Paesi extraeuropei:

tumori	2
errori congeniti del metabolismo	1
epilessia	2
Totale	5

Le restanti diciotto borse di studio sono ripartite come appresso:

Per l'Italia:

tumori	2
ipertensione	2
diabete e obesità	1
errori congeniti del metabolismo	1
tossicosi da stupefacenti	2
alcolismo	1
epilessia	1
Totale	10

Per l'estero, in Paesi europei:

tumori	2
ipertensione	1
Totale	3

Per l'estero, in Paesi extraeuropei:

tumori	1
alcolismo	1
nefropatie croniche	1
tossicosi da stupefacenti	2
Totale	5

Ove il numero delle borse di studio attribuite per alcune delle discipline sopra elencate risultasse inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, la commissione di cui al successivo art. 6 si riserva la facoltà di assegnare le borse non conferite ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati e comunque aventi per riferimento il punteggio massimo conseguito. Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i medici dipendenti del Ministero della sanità e di altre amministrazioni statali.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso i sanitari che abbiano già fruito delle borse di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249. Tuttavia potranno eccezionalmente essere ammessi al concorso, per una seconda volta soltanto, i candidati i cui studi siano ritenuti meritevoli di completamento o di proseguimento.

Art. 3.

Gli aspiranti alle borse di studio possono produrre una sola domanda e per una sola delle materie messe a concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre dieci anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1) in cui, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se abbiano riportato o meno condanne penali;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio precisando l'argomento che intendono trattare;

4) che all'atto della presentazione della domanda non godono di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

5) che non hanno rapporti di dipendenza o d'altra natura, che comportino retribuzione, con l'istituto prescelto;

6) che si impegnano a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Gli aspiranti alle borse di studio per l'estero, di cui al terzo comma, art. 1 del presente bando dovranno indicare l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di appartenenza.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre, pena l'esclusione dal concorso:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dello istituto presso cui intendono fruire delle borse di studio;

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare, nonchè eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa. Ciascuna pubblicazione dovrà essere prodotta in triplice esemplare.

I documenti dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, sono da considerare nulli e pertanto non regolarizzabili.

Art. 6.

Una commissione giudicatrice nominata con apposito decreto ministeriale, costituita a norma del successivo art. 7 stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

40 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;
40 punti per i titoli di carriera;
15 punti per i titoli accademici e di studio;
5 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni.

Al servizio prestato presso i centri per le malattie sociali di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, relativamente alla materia oggetto della borsa di studio, verrà attribuito un punteggio maggiorato.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati i cui programmi di studio non rispondono alle caratteristiche ed alle finalità previste dall'art. 1, primo comma, del presente bando di concorso.

Art. 7.

La commissione sarà costituita:

1) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, che la presiede;

2) da due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) da un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

4) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi di medicina sociale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, segretario.

E' in facoltà del presidente di aggregare alla commissione per l'esame di particolari aspetti afferenti all'oggetto delle borse di studio, uno o più esperti nelle materie in questione.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per i dipendenti statali con funzioni dirigenziali si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

Il Ministro della sanità approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice e provvede all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 9.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse di studio il Ministro della sanità potrà attribuire le borse stesse ad altri concorrenti risultati idonei, seguendo criteri di massima predeterminati.

Art. 10.

I vincitori delle borse di studio inizieranno le ricerche alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, nel termine di giorni trenta dalla notifica, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata;

3) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti civili;

6) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 11.

Tanto l'inizio quanto il compimento del periodo di studio devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, direttamente dagli interessati quanto la borsa di studio viene fruita presso istituti aventi sede nel territorio nazionale e a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di istituti esistenti all'estero.

Art. 12.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di studio, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale, una relazione su quanto ha formato oggetto dello studio e delle speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio, anche la specifica attività da lui svolta ed i risultati conseguiti.

Art. 13.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato al termine del periodo stabilito mediante ordinativo emesso a favore dei singoli beneficiari.

Art. 14.

La spesa per gli scopi di cui alle premesse, valutata in L. 50.000.000 graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1978
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 113

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi medicina sociale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . addì . . . . . residente a . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . n. . . abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di . . addì . . . . rivolge istanza per partecipare al concorso

indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 dell'11 luglio 1978 per il conferimento di borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio presso per compiervi studi e ricerche sul seguente argomento

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) breve esposizione del piano di lavoro e degli scopi che il lavoro stesso intende perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non fruire presentemente di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici per analoghe finalità;

d) di non aver alcun rapporto di dipendenza o di altra natura, che comportino retribuzioni, con l'ente presso cui intende condurre lo studio di che trattasi;

e) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per la durata di mesi .,

f) di appartenere all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di . (da specificare soltanto dai candidati di cui al terzo comma dell'art. 1 del bando di concorso).

Il sottoscritto indica ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso il seguente recapito . n. telefonico .

Data, .

Firma

(5405)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale furono indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per aiuto di medicina generale;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva all'esame predetto pronunziato nei confronti del dott. Trotta Francesco, nato a Udine il 9 agosto 1943;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame sopra indicato, dai quali risulta che il dott. Trotta Francesco ha conseguito il punteggio di 93/100 (novantatre su cento);

Riesaminata la documentazione presentata dal dott. Trotta;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dallo stesso dott. Trotta;

Decreta:

Il dott. Trotta Francesco, nato a Udine il 9 agosto 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con punteggio di 93/100 (novantatre su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5257)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Vannugli Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Polizzi Francesco, dirigente superiore del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia che si terrà a Roma il giorno 13 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Vannugli Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 362

(5102)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 15 Difesa, foglio n. 105, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 in data 30 maggio 1978, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centotrenta allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di trenta allievi ufficiali dei Corpi tecnici - anno accademico 1978-79;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 28 luglio 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1978, è prorogato al 28 luglio 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1978
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 153

(5694)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 56 in data 24 dicembre 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1974;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 2525 del 18 novembre 1977, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;
Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Starace Vincenzo	punti	63,149
2. Honich Gian Paolo .	»	56,179
3. Basso Vincenzo	»	54,976
4. Modica Basilio .	»	53,273

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 12 maggio 1978

L'assessore: Dosio

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 32 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1974;
Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

I seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Starace Vincenzo: condotta medica Albissola Mare;
2) Honich Gian Paolo: condotta medica Quiliano;
3) Basso Vincenzo: consorzio medico Zuccarello - Castelvecchio Rocca Barbena - Cisano sul Neva - Erli;
4) Modica Basilio: consorzio medico Piana Crixia - Merana.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 12 maggio 1978

L'assessore: Dosio

(5480)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio socio-sanitario di Scandiano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2404 del 28 dicembre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano;
Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 3911 del 30 dicembre 1977;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata commissione giudicatrice che ha svolto i propri lavori nei giorni 1 e 2 giugno 1978;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle sopra indicate operazioni concorsuali;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano, verbali con i quali il dott. Paolo Consigli, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo con punti 167,375/240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del consorzio interessato.

Reggio Emilia, addì 14 giugno 1978

Il medico provinciale: Battiati

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1924 del 14 giugno 1978, con il quale si è proceduto all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;
Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'unico idoneo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed in particolare gli articoli 34 e 37;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Paolo Consigli, nato a Parma il 1° aprile 1943, ivi residente in via Montessori n. 6, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.
La nomina è fatta in via di esperimento per due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del consorzio interessato.

Reggio Emilia, addì 14 giugno 1978

Il medico provinciale: Battiati

(5437)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sondrio.

(2448/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sondrio.

(2449/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

quattro posti di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2452/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2454/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di gabinetto di analisi cliniche;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(2446/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(2441/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(2445/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2432/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(2434/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del 2° laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente della clinica neurochirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2442/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto D.E.A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania-Intra (Novara).

(2435/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo, riservato ad aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro e Urbino).

(2450/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro e Urbino).

(2451/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(2438/S)

OSPEDALE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(2437/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorso a quattordici posti di assistente di chirurgia presso l'ospedale « Card. Ascalesi »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di assistente di chirurgia presso l'ospedale « Card. Ascalesi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2440/S)

OSPEDALE CIVILE « S. NICOLO' » DI LEVANTO

Concorso ad un posto di assistente cardiologo presso la divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo presso la divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(2439/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di fisiochinesiterapia aggregato alle divisioni di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio si fisiochinesiterapia aggregato alle divisioni di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(2433/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Pomaretto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Pomaretto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2436/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2443/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(2444/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 22.

Attuazione della legge 8 febbraio 1977, n. 17, recante norme sulle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'impianto ed il reimpianto di viti per uve da vino, è rilasciata dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio.

Art. 2.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1977, n. 17, e delle prescrizioni contenute nella autorizzazione di cui al precedente articolo è esercitata da dipendenti della Regione all'uopo incaricati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato assegnati agli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste e dagli agenti di vigilanza dei comuni.

Art. 3.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento.

Se non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, cui gli ispettorati forestali ed i comuni sono tenuti a trasmettere i processi verbali relativi agli accertamenti effettuati.

Una copia del processo verbale d'accertamento, dopo che sia stata effettuata la contestazione personale o la comunicazione, dev'essere trasmessa, a cura dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale, al quale gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro trenta giorni dalla contestazione personale o dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza, l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prefiggendo un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'ottemperanza.

Qualora l'interessato non esegua quanto previsto nell'ordinanza, il presidente della giunta regionale provvede, mediante affidamento ad imprese locali, prescelte a trattativa privata, alla rimozione degli impianti.

Al recupero delle relative spese, che sono a carico del trasgressore, si provvede con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12: « Interventi nel settore dell'edilizia ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' sospesa l'efficacia dell'art. 1, punto 2), lettera *a*), della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12. Il relativo stanziamento di L. 2.458.000.000 viene portato in aumento dello stanziamento di cui al punto 1) dello stesso articolo, riguardante interventi in unica soluzione.

Il limite di impegno di L 2.458.000.000 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui autorizzati dalla Regione per l'edilizia ospedaliera, di cui al detto punto 2), lettera *a*), dell'art. 1, sarà ripristinato con successivo provvedimento legislativo.

Art. 2.

Le opere da eseguire con i fondi di cui alla presente legge sono quelle complessivamente indicate nella deliberazione del consiglio regionale n. 257 del 16 dicembre 1976, recante per oggetto « Riparto dei fondi per l'edilizia ospedaliera di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 16 ottobre 1975, n. 492 », senza alcuna distinzione tra elenco *A* ed elenco *B*.

La giunta regionale è autorizzata, fermi restando i finanziamenti assentiti, ad apportare modifiche alla descrizione dei lavori di cui all'elenco descrittivo allegato alla deliberazione del consiglio regionale citata nel precedente comma, in conseguenza delle risultanze dell'istruttoria tecnica e amministrativa sui progetti presentati dai singoli enti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 24.

Intervento per il potenziamento del terminal containers del porto di Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento del centro smistamento merci con il sistema della containerizzazione (terminal containers) esistente nel porto di Venezia, tenuto conto del rilievo dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dei traffici portuali nell'ambito dell'economia regionale, si dispone lo stanziamento di lire 2.000 milioni a favore del provveditorato al porto di Venezia.

Tale stanziamento è finalizzato alla realizzazione di opere ed impianti fissi al servizio del centro stesso, nella misura del costo di dette strutture.

Art. 2.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale dietro presentazione di:

programma delle opere ed impianti di cui al precedente art. 1, secondo comma e relativo impegno di spesa;

planimetria del terminal containers, accompagnata dal progetto delle strutture da realizzare, con il contributo regionale e loro ubicazione;

relazione illustrativa in ordine alla rilevanza delle opere ai fini del potenziamento del terminal containers.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge verrà erogato con decreto del presidente della giunta regionale secondo le seguenti modalità:

il 50 per cento alla data di inizio dei lavori;

il 30 per cento ad avvenuta ultimazione degli stessi;

il rimanente 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo, debitamente approvato, dal quale risulti l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 2.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 096209760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: Molo containers) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

IN TERMINI DI COMPETENZA

In diminuzione:

Cap. 096209760. — Fondo globale spese di investimenti ulteriori programmi di sviluppo . L. 2.000.000.000

In aumento:

Cap. 031003031. — Interventi per il potenziamento del terminal containers del porto di Venezia (capitolo di nuova istituzione) . » 2.000.000.000

IN TERMINI DI CASSA

In diminuzione:

Fondo finale di cassa . L. 2.000.000.000

In aumento:

Cap. 031003031 . . » 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 25.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 8, 17 aprile 1975, n. 38 e 16 luglio 1976, n. 27, sulla disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme recuperate dalla Regione per rivalsa, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 e dell'articolo 13 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, o comunque incassate per attività connesse a prestazioni di assistenza ospedaliera purchè differenti da quelle ipotizzate al n. 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, affluiscono al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Le integrazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, relative ad esercizi pregressi, saranno utilizzate a copertura del disavanzo di gestione verificatosi nell'anno di competenza e ripartite tra ciascun ente ospedaliero dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, proporzionalmente al disavanzo accertato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 26.

Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli enti comunali di assistenza (E.C.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione e trasferimento

Gli enti comunali di assistenza istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 847, sono soppressi dalla data del 30 giugno 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A decorrere dal 1° luglio 1978 le funzioni, il personale e i beni di ciascun E.C.A., anche se tali beni sono ubicati nel territorio di altri comuni, sono trasferiti al comune in cui lo stesso E.C.A. ha sede.

Il comune subentra all'E.C.A. in tutti i rapporti giuridici, economici e patrimoniali, attivi e passivi alla data del 1° luglio 1978, assumendone il fondo deficit di cassa con le modalità previste dal successivo art. 2.

Art. 2.

Modalità di trasferimeto

Entro il 31 maggio 1978, il presidente di ciascun E.C.A. deve sottoporre al sindaco del proprio comune l'elenco dei beni e del personale in amministrazione dello stesso E.C.A., distinguendoli fra:

a) quelli facenti capo direttamente all'E.C.A. per le attività assistenziali di cui al combinato disposto dagli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) quelli facenti capo alle singole I.P.A.B. eventualmente concentrate nell'E.C.A., ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'elenco, relativamente ai beni, deve indicare sia quelli mobili che immobili, ivi compresi gli eventuali rapporti giuridici pendenti; relativamente al personale, deve indicare quello in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con specificazione dei relativi ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.

L'elenco del presidente dell'E.C.A. è altresì sottoscritto dal sindaco entro il 15 giugno 1978 e inviato, per conoscenza, al presidente della giunta regionale.

In caso di contestazioni, previ gli opportuni accertamenti, il sindaco sottoscrive l'elenco con riserva. In attesa della definizione delle controversie, in sede giurisdizionale, il sindaco può inoltrare ricorso al presidente della giunta regionale, che provvede, in via amministrativa, alla soluzione provvisoria della controversia.

Qualora il presidente dell'E.C.A. non presenti l'elenco nel termine previsto dal primo comma il sindaco ne affida la redazione al segretario comunale. L'elenco, integrato dal parere del sindaco, entro il 15 giugno 1978, viene inviato dallo stesso al presidente della giunta regionale, che lo approva con proprio decreto.

Il passaggio delle funzioni, dei beni e del personale previsti dalla categoria *a*) del primo comma, avviene alla data indicata al precedente art. 1 sia in caso di accordo sia in caso di sottoscrizione con riserva.

Nel periodo che va dal 31 maggio 1978 al momento dell'effettivo passaggio dei beni e del personale al comune interessato tutti gli atti dell'E.C.A., che possono comportare una modifica dell'elenco proposto, devono essere espressamente comunicati anche al sindaco del comune.

Art. 3.
Modalità di esercizio delle funzioni assistenziali

Per l'organizzazione e l'erogazione tempestiva e puntuale, dei servizi assistenziali nel rispetto delle vigenti disposizioni, il comune può emanare apposite norme regolamentari che consentano la partecipazione democratica.

Art. 4.
Il personale

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli E.C.A. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale degli E.C.A. continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDL e all'INADEL.

Art. 5.
I.P.A.B.

Fino al termine previsto dalle leggi di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. continuano ad essere amministrate dal comitato di amministrazione dell'E.C.A. già in carica, che assume la denominazione di comitato provvisorio di gestione.

Prima di tale termine, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina di un commissario in caso di gravi violazioni di legge o di persistente inattività, oppure quando, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza del comitato di amministrazione.

L'integrazione di personale necessario per garantire l'amministrazione delle I.P.A.B. viene richiesta dal comitato provvisorio di gestione, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, che può provvedere mediante comando di personale scelto preferibilmente fra quello del disciolto E.C.A.

Art. 6.
Attribuzioni del comune

Dalla data di soppressione degli E.C.A., al comune è attribuita ogni altra funzione, diversa da quelle previste al precedente art. 5, prima esercitata dal comitato amministrativo dell'E.C.A.

Art. 7.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

(5502)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **27.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 19 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

(5503)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **15.**

Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, art. 29 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli delle zone montane e svantaggiate - Devoluzione quote.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la quota assegnata e quelle da assegnare alla Regione per le finalità di cui all'art. 12 della legge stessa sono devolute all'intervento previsto dall'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, relativo alla corresponsione dell'indennità compensativa, in aumento alle quote destinate a tale fine in correlazione degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 352/1976.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 aprile 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **16.**

Sanzioni per irregolarità rilevate nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ogni azienda, pubblica o privata, cui è affidata la gestione, rispettivamente diretta o in concessione, di servizi di trasporto di persone di competenza della Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana e conseguenti leggi statali di trasferimento delle competenze alle regioni ordinarie, propone il « responsabile dell'esercizio », che deve ottenere il riconoscimento della Regione o dell'eventuale autorità destinataria della delega.

Art. 2.

Nel caso del regime di concessione, qualsiasi variazione o sostituzione della ditta titolare della concessione stessa deve essere approvata dall'autorità concedente. E' nulla la cessione della concessione ad altra ditta senza la preventiva autorizzazione dell'autorità medesima.

Art. 3.

Ai funzionari della Regione o dell'autorità destinataria della delega, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull'esercizio dei servizi di competenza regionale.

Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dall'ente concedente.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.

Art. 4.

Il responsabile dell'esercizio incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai programmi unitari ed integrati di esercizio o, in loro attesa, dai vigenti disciplinari di concessione, ovvero non si ottemperi alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

La misura della sanzione è prevista da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.

I fatti che comportano le violazioni di cui al primo comma sono contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione delle controdeduzioni alla giunta regionale.

Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il presidente della giunta regionale commina, con proprio decreto, la sanzione pecuniaria.

Sulle controdeduzioni si pronuncia, nel termine di trenta giorni, la giunta regionale. In caso di rigetto, il presidente della giunta regionale emette il decreto con la relativa sanzione.

Art. 5.

Nel caso di servizio in regime di concessione, il titolare incorre nella decadenza della concessione medesima:

a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità tecnica o finanziaria prescritti dalla legge;

b) quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Regione o dall'autorità destinataria della delega, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti. In tali casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

Art. 6.

I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall'atto che stabilisce le condizioni di esercizio del servizio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale incaricato dell'azienda.

Art. 7.

Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di scorta, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a venti volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.

Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato, la sanzione è aumentata del 50 per cento.

Art. 8.

L'importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico, viene incamerato dall'azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa.

Art. 9.

All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 7 ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni, provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'azienda o dell'ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.

I predetti incaricati, limitatamente alle funzioni di controllo delle irregolarità di viaggio, sono considerati pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 aprile 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. 17.

Applicazione legge dello Stato 22 luglio 1975, n. 382 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo - Passaggio funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna di Cugiunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, resa esecutiva dal Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 32, n. 4, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, vistata con parere favorevole dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, visti gli articoli 50 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, è soppressa, d'intesa con la stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La Regione è sollevata da ogni onere relativo alla regolamentazione di eventuali rapporti amministrativi della soppressa Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo.

Art. 3.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma studi e assistenza alla montagna, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è assegnato, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di soppressione dell'azienda, alla regione Piemonte con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I dipendenti dell'Azienda di cui al comma precedente sono cinque e rivestono le qualifiche di cui all'allegata tabella *A*.

All'inquadramento nel ruolo della Regione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dell'Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna, continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.

Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Art. 4.

Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale dell'Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna, alla data di estinzione del rapporto stesso, provvede per intero l'azienda medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'amministrazione regionale subentrante.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilità esistenti ai capitoli 12401, 12402, 12403 e 12404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 30 milioni, 10 milioni, 4 milioni e 6 milioni.

TABELLA *A*

Qualifiche rivestite presso la Azienda alla data del 31-12-1977	Numero dipendenti
Vice-segretario generale	1
Segretario capo	2
Archivista capo superiore	2
Totale	5

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 aprile 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **18**.

Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica della Regione, soppressi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono posti in liquidazione, entro il 30 giugno 1978 e le relative funzioni, i beni ed il personale sono trasferiti alla regione Piemonte dal 1° gennaio 1978, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico, che sono attribuite ai distretti scolastici.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, nomina un unico commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore è anche affidata l'amministrazione dei consorzi con il conferimento dei poteri attribuiti ai rispettivi consigli di amministrazione.

La gestione commissariale si concluderà con un rendiconto soggetto all'approvazione della giunta regionale.

Art. 2.

Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i consorzi provinciali per la istruzione tecnica alla data del 1° gennaio 1978, è assegnato alla regione Piemonte con effetto dalla data medesima.

I dipendenti dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al comma precedente sono diciotto e rivestono le qualifiche presso l'ente di provenienza di cui all'allegata tabella *A*.

All'inquadramento di tale personale nel ruolo della Regione, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.

Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche già acquisite nel ruolo di provenienza.

Tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 1978 è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L

Art. 3.

Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale alla data di estinzione dei consorzi di istruzione tecnica, provvedono per intero i consorzi medesimi, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'amministrazione regionale subentrante.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa di 130 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilità esistenti ai capitoli 12401, 12402, 12403 e 12404, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni, 30 milioni, 6 milioni e 4 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

A far tempo dalla sua entrata in vigore cessa di avere efficacia la legge regionale 12 dicembre 1972, n. 13.

TABELLA *A*

Parametri 1077	Qualifiche rivestite dal personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica al 31 dicembre 1977	Numero
190	Consigliere	2
370	Segretario capo e qualifiche equiparate	3
297	Segretario principale	1
255	Primo segretario	1
245	Archivista superiore	2
178	Segretario aggiunto	1
213	Archivista capo	2
183	Primo archivista	1
163	Archivista	1
133	Applicato	1
120	Applicato aggiunto	2
165	Commesso capo	1

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 aprile 1978

VIGLIONE

(5218)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781920)